

Furto in centro commerciale – aggravante della esposizione a pubblica fede – esclusione

In relazione al reato di furto avente ad oggetto merce esposta sugli scaffali di un centro commerciale, va esclusa l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede posto che il sistema di videosorveglianza garantiva un continuo monitoraggio di quanto avveniva all'interno del supermercato, così assicurando un controllo costante e diretto incompatibile con la situazione di affidamento alla pubblica fede di avventori e clienti. (Nel caso di specie gli imputati, in concorso tra loro, avevano prelevato ed occultato su di sé oggetti esposti, danneggiandoli per la rimozione dei sistemi di antitaccheggio, azione quest'ultima che permette la configurazione dell'aggravante della violenza sulle cose.)

N. 1145/13 Reg. Gen.

N. 335/14 Reg. Sent.

N. 545/08 R.G.N.R.

Data deposito _____

N. _____ Reg. esec.

Data irrevocabilità _____

N. _____ campione penale

Redatta scheda il _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di NOVARA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Gianfranco Pezone,

nella udienza del 5/3/2014 con l'intervento del P.M. in persona del dr. Vezio Vicuna, delegato dal Procuratore della Repubblica di Novara, dell'Avv. Alessandro Romeo, del Foro di Novara, di ufficio, anche in sostituzione dell'Avv. Carlo Antonio Maria Brena, del Foro di Busto Arsizio, per gli imputati, e con l'assistenza del cancelliere Fabio Zanetti Chini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

CONTRO

1)XXX, - libero -

CONTUMACE

2)QQQ, - libero -

CONTUMACE

3)PPP, - libero -

CONTUMACE

IMPUTATI

Vedi foglio allegato

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.:

ritenuto più grave il reato sub 1), concesse le attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alle aggravanti, per ciascun imputato condanna alla pena di mesi sette di reclusione e €. 200 di multa.

L'Avv. A. Romeo per gli imputati: per Cirocco, condanna al minimo della pena; per QQQe Teresi, assoluzione per non aver commesso il fatto; in subordine, condanna al minimo della pena.

MOTIVAZIONE

FATTO E DIRITTO

A conclusione delle indagini preliminari XXX, QQQ e PPP erano, dal PM, tratti a giudizio dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, sezione distaccata di Borgomanero, per rispondere dei reati di cui alla rubrica.

Sulla dichiarata contumacia dei tre prevenuti, trasmessi gli atti avanti a questo Giudice, stante l'intervenuta soppressione della sezione distaccata, all'odierna udienza si è proceduto al pubblico dibattimento per cui, ammesse le prove orali e documentali indicate dal PM, è stato sentito quale teste M. Emanuele e, sull'accordo delle parti, sono stati acquisiti il verbale di S.I rese da Q. Antonio e la denuncia sporta da M.G., con conseguente indicazione ex art. 511 co. 5 c.p.p. ai fini della decisione.

Indi, il P.M. e il difensore degli imputati hanno svolto la discussione finale, rassegnando le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe.

Il Giudice ha deciso come da dispositivo letto immediatamente in udienza, riservando la redazione dei motivi della decisione ed il deposito della sentenza nel termine ordinario di giorni quindici.

Osserva il Tribunale che, alla luce delle emergenze probatorie, tutti e tre gli imputati vanno senz'altro dichiarati colpevoli dei fatti-reato ascrittigli così come meglio infra specificato.

Invero, l'App. CC M. Emanuele ha dichiarato che il giorno 31.12.2007, su segnalazione interveniva di pattuglia presso il supermercato "Il Gigante" di Varallo Pombia, ove prendeva contatto con l'addetto al servizio di sicurezza il quale, dopo aver monitorato tramite il sistema di videosorveglianza interno alcuni movimenti sospetti di tre individui, aveva provveduto a fermare costoro allorché oltrepassavano la linea della casse del centro commerciale.

Addosso a XXX veniva così rinvenuto una chiavetta USB (pen-drive) del valore di €. 74,90 non pagata alle casse.

Tramite le telecamere l'addetto aveva notato che costui e gli altri due soggetti, poi identificati rispettivamente in QQQ e PPP, avevano armeggiato in altro reparto dove si trovavano esposti per la vendita alcuni giochi della "Play Station 2", per cui effettivamente si constatava che tre confezioni di tale articolo risultavano danneggiate e che sullo scaffale si trovava un cacciavite verosimilmente utilizzato per rimuovere i dispositivi antitaccheggio.

Sicché, i CC, riscontrato quanto riferito dall'addetto alla sicurezza mediante visione della videoregistrazione e constatazione della merce furata o danneggiata, fermavano i tre imputati provvedendo ad identificarli (cfr., CD delle immagini videoregistrate e verbale di restituzione di un pen-drive da 8GB, tre giochi Play Station II danneggiati del valore di €. 129,70 e un cacciavite del valore di €. 3,00).

Q. Antonio, addetto alla sorveglianza e sicurezza del Centro Commerciale "Il Gigante" di Varallo Pombia, escusso dai CC in data 5.1.2008, dichiarava che il 31.12.2007, verso le h. 14,30, tramite il sistema di videosorveglianza notava tre persone che agivano in modo sospetto nei reparti per cui subito allertava i CC.

I tre venivano attentamente monitorati mentre si aggiravano tra gli scaffali della merce esposta per la vendita per cui notava che mentre uno forzava, con un cacciavite prelevato da uno scaffale, diverse confezioni di giochi Play Station, gli altri due erano intenti ad osservare che nessuno si accorgesse di ciò.

Uno dei tre, ad un certo punto, si impossessava di una chiave USB che occultava in una tasca del suo giubbotto dopo averla rimossa dalla confezione che lasciava vuota sullo scaffale.

Dopodiché, i soggetti passavano le casse pagando solo merce di modico valore, senza esibire e pagare la chiave USB del valore di €. 74,90, occultata addosso ad uno dei tre.

All'interno del supermercato veniva poi rinvenuta, spaccata, la confezione della pen-drive sottratta, nonché sugli scaffali venivano ritrovati tre giochi della Play Station palesemente danneggiati, poiché si era tentato di rimuovere la placche antitaccheggio utilizzando un cacciavite che, a sua volta, era stato prelevato da una confezione di un set per attrezzi.

M.G., responsabile della sicurezza del Centro Commerciale, in sede di denuncia rendeva conformi dichiarazioni in ordine alla dinamica dei fatti, in perfetta convergenza con quanto riferito dall'addetto Q. Antonio (cfr., verbale di denuncia).

Così sinteticamente ricostruiti i fatti di causa, deve rilevarsi che il ritrovamento della pen-drive del valore di €. 74,90 addosso a XXX e non pagata alle casse, e la constatata abusiva rimozione della confezione che la custodiva, costituisce di per sé prova adeguata della commissione del fatto.

La partecipazione degli altri due imputati all'occorso è data dalla loro constatata collaborazione nelle attività furtive che venivano estese anche ad alcune confezioni di giochi Play Station II di cui si tentava, senza riuscirci, di rimuovere le placche antitaccheggio fissate sulla confezione con un cacciavite, a sua volta prelevato dagli scaffali.

Per come dichiarato dagli addetti alla vigilanza e sicurezza, tramite il sistema di videosorveglianza in funzione nel centro commerciale si riusciva a monitorare direttamente le condotte dei tre imputati, constatandone il concerto operativo laddove mentre uno di essi tentava di rimuovere i

dispositivi di sicurezza della merce per sottrarla senza rischi, gli altri due controllavano che non vi fossero presenze indiscrete di terzi che potessero accorgersi di quanto avveniva.

Dalla visione delle immagini videoregistrate si può apprezzare l'assoluta chiarezza e nitidezza delle riprese, anche da vicino, dei movimenti dei tre soggetti.

In particolare, dalla registrazione delle h. 2,57 e ss , si notano due giovani vicini che confabulano vicino ad uno scaffale dove sono esposti i giochi della Play Station.

Dalla immagini si può constatare un giovane avente addosso un lungo giaccone scuro, tipo piumino, che reca chiaramente nella mano destra un cacciavite, mentre l'altro giovane armeggia con le confezioni dei videogiochi.

Si vede in altra occasione anche la donna che si intrattiene con i due predetti giovani mentre si aggira tra i corridoi dei reparti.

Lo stretto rapporto tra QQQ e XXX è confermato anche dal fatto che entrambi risiedono nella stessa abitazione in Lonate Pozzolo, via XXIV Maggio n. 65.

Dunque, deve ritenersi dimostrato che XXX di concerto con gli altri due imputati, al fine di proprio profitto, previa violenta rimozione della confezione, prelevava ed occultava addosso a sé, impossessandosene, la pen-drive esposta per la vendita sugli scaffali dell'esercizio commerciale, allontanandosi unitamente ai complici senza pagarla alla cassa, venendo solo dopo fermati dal personale di sicurezza che allertava le FF.OO..

Nello stesso contesto gli imputati tentavano di rimuovere le placche antitaccheggio poste a protezione di alcune confezioni di Play Station non riuscendovi, per cui lasciavano la merce danneggiata in loco.

Orbene, in punto di definizione dei fatti occorre anzi tutto dire che non è condivisibile la duplice contestazione formulata dal PM.

Infatti, qualora la condotta dell'agente riguardi – come nel caso di specie - una pluralità di cose di pertinenza dello stesso possessore e il soggetto agente operi in un medesimo contesto temporale e spaziale, impossessandosi di una parte di esse e non riuscendo, per cause indipendenti dalla sua volontà, ad impossessarsi di altre esistenti nello stesso luogo, l'azione complessa, essendo progressiva, deve essere considerata unica, in quanto la parte più rilevante già posta in essere assorbe quella in itinere.

Essa realizza, quindi, un solo reato consumato delle cose sottratte, non vertendosi né nell'ipotesi di tentativo di furto, né in quella di furto consumato in concorso con il tentativo (cfr., Cass. pen., sez. V, 7.2.1997 n. 1985).

Dunque, nel caso di specie è ravvisabile l'unico delitto di furto.

Inoltre, va esclusa l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede posto che il sistema di videosorveglianza garantiva un continuo monitoraggio di quanto avveniva all'interno del supermercato, così assicurando un controllo costante e diretto incompatibile con la situazione di affidamento alla pubblica fede di avventori e clienti.

A tutti gli imputati, incensurati, possono essere concesse le attenuanti generiche per adeguare la pena ai fatti (contenuto valore commerciale della merce furata o danneggiata) da ritenersi equivalenti alla aggravante residua della violenza sulle cose.

Alla luce delle superiori considerazioni va, quindi, affermata la penale responsabilità di XXX, QQQ e PPP in ordine ai fatti-reato ascrittigli, e, valutati comparativamente gli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p., si stima conforme a giustizia condannarli, ciascuno, alla pena di mesi sei di reclusione e €. 100 di multa.

Segue, per legge, la condanna dei tre imputati al pagamento delle spese processuali.

Per tutti gli imputati, ricorrendo i presupposti di legge, ed essendo, in particolare, presumibile, alla luce della vicenda giudiziaria patita, che essi si asterranno in futuro dal commettere ulteriori reati, può essere concessa la sospensione condizionale della pena, e, trattandosi di prima condanna, anche il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati.

La complessità delle argomentazioni giuridiche ha impedito la redazione immediata della sentenza con conseguente deposito della stessa nel termine dispositivo di giorni 15.

P. Q. M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., 62 bis, 69, 163 e ss., 175 c.p.;

dichiara XXX, QQQ e PPP colpevoli dei fatti-reato ascrittigli, e, esclusa l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, ritenuta l'unicità della condotta, concesse a tutti gli imputati le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante della violenza sulle cose, li condanna ciascuno alla pena di mesi sei di reclusione e €. 100 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Concede a tutti gli imputati la pena sospesa alle condizioni di legge e il beneficio della non menzione

Novara, lì 5.3.2014

IL GIUDICE

Dr. Gianfranco Pezone